

**circ. n. 04/5884 del 27/11/1997**

**Oggetto: Applicazione art. 5 della legge 18/1/1994 n. 50**

Sono pervenuti da parte di taluni Ispettorati, quesiti in ordine all'applicazione della norma in oggetto ed in particolare sulla decorrenza del periodo di chiusura, stante il disposto sui relativi decreti ministeriali che recita: "l'esecuzione potrà decorrere a partire dal 31° giorno successivo alla data di notifica all'interessato del presente decreto".

Al riguardo si precisa che con la locuzione usata, il Ministro delle Finanze ha inteso contemperare il principio dell'immediata esecutorietà degli atti amministrativi con quello di consentire alla parte un'adeguata difesa dei propri interessi. Pertanto, quanto disposto nei decreti in parola non concede ai trasgressori la possibilità di decidere il periodo in cui ottemperare al provvedimento sanzionatorio, bensì demanda all'Organo competente all'esecuzione (Ispettorato Compartimentale) la facoltà di decidere la decorrenza, con l'unico limite di non disporre prima del termine dilatorio di trenta giorni. Infatti, sebbene i termini di legge per proporre i gravami consentiti siano più lunghi, la parte saprà che la presentazione di questi ultimi dopo trenta giorni dalla notifica non la preserverà dalla possibile esecuzione del decreto.

Il Sig. Ispettore, pertanto, d'accordo con il competente Comando della Guardia di Finanza disporrà con proprio atto, da notificare insieme al provvedimento, la decorrenza della sanzione ivi disposta (salva la proposizione di ricorsi entro quel termine - che sospende l'esecuzione - ), che dovrà essere coincidente con il termine del trentunesimo giorno indicato nel disposto.

E' peraltro in facoltà del Sig. Ispettore decidere una decorrenza diversa qualora gravi motivi di interesse pubblico consiglino di procrastinare il termine iniziale.

In ogni caso, per salvaguardare lo spirito della norma e il disposto del provvedimento ministeriale, occorrerà che la dilazione temporale non sia eccessiva e che il provvedimento ispettivo, da portare a conoscenza della scrivente, sia supportato da un'adeguata motivazione.